



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Concessione tre giorni mensili di permesso retribuito ai sensi dell'art. 33 comma 3 della Legge n.104/92 – dipendente sig. "XX" iscritto alla cat "B", posizione economica "B3" -

L'anno duemilasedici addì _____ del mese di _____ in Canicatti e nella sede del Palazzo Municipale, il sottoscritto Funzionario Amministrativo rag. Vincenzo Giardina formula al Dirigente della Direzione Affari Generali, dr. Angelo Licata la seguente proposta:

Vista l'istanza pervenuta in data 06.09.2016 - prot. n. 37330 da parte del dipendente sig. "XX" iscritto alla categoria "B", posizione economica "B3", in servizio presso questo Comune, a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo pieno - tendente ad ottenere i permessi di cui all'oggetto per assistere "XX", nato e residente come in atti specificato, parente/affine entro il secondo/terzo grado del richiedente, portatore di handicap in situazione di gravità;

Visto l'art. 33, comma 3 della legge 05.02.1992, n. 104, come modificato dall'art. 24, comma 1 della legge 04 novembre 2010, n. 183;

Vista la circolare n. 01 del 3 febbraio 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della funzione Pubblica avente per oggetto: modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità – decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 ("Attuazione dell'art. 23 della Legge novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative, e permessi");

Visto l'art. 19, comma 6 del C.C.N.L. del 06 luglio 1995 il quale prevede che *"I permessipossono essere fruiti anche a ore, nel limite di 18 ore mensili."*;

Ritenuto che le sopra citate disposizioni normative (come interpretate dalla giurisprudenza e secondo i criteri indicati dagli enti sopra richiamati) richiedono dei requisiti soggettivi e oggettivi per la fruizione dei permessi di cui all'oggetto ed in particolare:

- sussistenza di situazione dello stato di gravità dell'handicap, certificato dalla competente A.S.L., da parte del familiare disabile;
- stato di coniuge o relazione di parentela o affinità entro il secondo grado (entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età o siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) da parte del richiedente i benefici con la persona che necessita di assistenza;
- situazione di referente unico per ciascun disabile (il diritto alla fruizione di permessi *"...non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità..."*). Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori che possono fruirne alternativamente;
- assenza di ricovero a tempo pieno, intendendo per ciò il ricovero per le intere ventiquattro ore (con le eccezioni espressamente previste, ad es. l'interruzione del ricovero per effettuare visite o terapie etc.);

Visto il certificato, rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap di Agrigento (data visita 11/03/2016 n. domanda 3930684603299, tipo domanda L.104/92), con il quale la suddetta Commissione ha certificato che "XX" nata e residente come in atti specificato, parente/affine entro il secondo/terzo grado della dipendente in oggetto è portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 Legge n°104/92) ed ha diagnosticato una patologia rivedibile nel mese di Giugno 2017;

Visto, altresì, l'art. 6 comma 3- bis della Legge del 09.03.2006 n. 80 che così recita: *"L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'art. 1 della Legge 15 Ottobre 1990, n°295, ovvero all'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n°104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'art. 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospendere gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti."*;

Preso atto della dichiarazione con la quale il richiedente attesta che il soggetto disabile non trovasi ricoverato a tempo pieno e che nessun altro componente della famiglia in atto gode dei benefici richiesti e rilevato che sussiste il rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado;

Rilevato che dalla documentazione di cui sopra il richiedente è nelle condizioni di poter fruire dei benefici della normativa vigente, in materia di assistenza e diritti delle persone portatori di handicap in stato di gravità;

PROPONE

- **Approvare** ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30.04.1991, n. 10 le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- **Prendere atto** che sussistono i requisiti per la concessione dei permessi di cui all'oggetto e pertanto accogliere la relativa richiesta e contestualmente autorizzare il dipendente sig. "XX" iscritto alla categoria "B", posizione economica "B3", in servizio presso questo Comune, a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo pieno, alla fruizione di giorni tre di permessi mensili retribuiti, fino al mese di Giugno 2017;
- **Specificare** che la fruizione dei permessi potrà avvenire anche ad ore (in tal caso nell'arco di ogni singolo mese la relativa quantificazione dei permessi avverrà secondo le ore effettivamente fruite fino ad un massimo mensile di ore diciotto) con le modalità prescritte dalla vigente normativa e previa comunicazione da avanzare tempestivamente al Segretario Comunale e all'Ufficio Risorse Umane per i provvedimenti di competenza;
- **Fare obbligo** al beneficiario dei permessi di comunicare tempestivamente (e comunque non oltre 30 giorni) l'eventuale variazione delle notizie o delle situazioni dichiarate o certificate all'atto della presentazione dell'istanza e che hanno determinato la concessione del beneficio, con particolare riferimento all'eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto portatore di handicap, alla revisione del giudizio di gravità dell'handicap etc., significando che la mancata comunicazione – ferma restando l'eventuale responsabilità in sede civile e penale – può dare luogo a seconda della gravità a sanzioni disciplinari e che il lavoratore, ai sensi di quanto disposto dall'art. 33, comma 7-bis della legge 104/1992, come aggiunto dall'art. 24, comma 1 lett. "c" della legge 183/2010, decade dal diritto, qualora venga accertata l'insussistenza o il venire meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione del diritto stesso;
- **Dare atto** che il presente provvedimento, non comporta impegno di spesa aggiuntivo, non necessita del visto di regolarità contabile previsto dall'art.151 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Notificare** copia del presente provvedimento all'interessato, al Segretario Generale e all'Ufficio Risorse Umane per i provvedimenti di competenza.

Il Funzionario Amministrativo
- rag. Vincenzo Giardina -

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AA. GG.

Vista la proposta di determinazione formulata, relativa all'oggetto, riportata nel retro della presente;

Vista la superiore proposta di determinazione formulata, relativa all'oggetto;

Ritenuta la proposta stessa meritevole di accoglimento per le considerazioni di fatto e di diritto sulla quale la medesima si basa;

Condivisi i motivi e le argomentazioni della premessa, nonché il dispositivo proposto;

Ritenuta la propria competenza all'adozione dell'atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000;

D E T E R M I N A

di approvare la proposta di determinazione sopra riportata che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.

Il DIRIGENTE
- dr. Angelo LICATA -